

ALLEGATO "A"
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
TAMASOGROUP

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "TAMASOGROUP Associazione Sportiva Dilettantistica". Essa ha sede, attualmente, a Campotamaso in Via Chiesa n° 4/a. * (1)
Detta associazione svolge la sua attività nel Comune di Valdagno.

FINALITA'

Art. 2 - Gli scopi che, senza fini di lucro, l'Associazione si propone sono:

- a) Riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse ad operare in modo volontario allo sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio.
- b) Sviluppare nei cittadini il senso di collaborazione al di sopra di ogni ideologia e nel pieno rispetto reciproco.
- c) Promuovere iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori ambientali, artistici, folcloristici e storico culturali del luogo e della zona.
- d) Promuovere iniziative atte a riscoprire e valorizzare le attività e i prodotti locali.
- e) Promuovere e coordinare le iniziative che servano ad attivare e mantenere vivo lo spirito di collaborazione e di unione tra gli abitanti del paese, quali: manifestazioni sportive, culturali, teatrali, festeggiamenti, spettacoli vari, mostre, gite, escursioni, convegni, ecc.
- f) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica dell'ambiente.
- g) Operare per il miglioramento delle infrastrutture locali.
- h) Promuovere e coordinare le attività delle Associazioni operanti nel territorio nel rispetto delle singole autonomie.
- i) Adempiere a funzioni demandate dalla Regione e dal Comune.
- l) Proporre lo sport, organizzare l'attività sportiva aperta a tutti, impegnarsi affinché nell'area in cui si opera vengano istituiti servizi stabiliti per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva; vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il CONI.

FINANZIAMENTO

Art. 3 - I proventi con i quali l'associazione Tamasogroup provvede alla propria attività sono:

- a) Le quote sociali da versare entro il primo trimestre di ogni anno.
- b) I contributi privati e di Enti (Regione, Provincia, A.P.I., Comuni, Comunità Montane), di Associazioni, Commercianti, ecc.
- c) Gli eventuali proventi derivati da convenzioni con Enti ed in particolare con il Comune.
- d) Le eventuali donazioni.
- e) I proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

SOCI

Art. 4 - Possono essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune ed anche i non residenti. I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti, tutti aventi pari diritti. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio. Sono Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono Soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione. I Soci hanno diritto:

- a) alle Pubblicazioni dell'Associazione;
- b) a frequentare i locali dell'Associazione;
- c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

ORGANI

Art. 5 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6 - L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All'Assemblea prendono parte i Soci in regola con la quota sociale annua.

Per il rinnovo delle cariche sociali hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il tesseramento.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'associazione assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza e delibera sulla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, sul conto consuntivo dell'anno precedente, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione dei Soci.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea annuale è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi, in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o dietro richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri o di almeno un terzo dei soci. Il Presidente, sentito in consiglio,

ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi, in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statuarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Dalle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i soci maggiorenni.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci che in quella sede ne definisce il numero.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi, se e quando lo riterrà opportuno, altri Consiglieri, scelti tra i Soci dell'Associazione, fino ad un massimo del 20% dei membri eletti.

Può altresì nominare, quali consiglieri i rappresentanti delle associazioni presenti nella località.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere oppure la figura unica del segretario-tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma ogni trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti, o in mancanza a scelta del Consiglio, fino al massimo di due.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti tenendo presente che in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta. Il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta dei comitati tecnici o gruppi di lavoro per l'attuazione delle iniziative che le richiedessero. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere tutti i Soci in regola con il tesseramento; delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può decadere:

- a) per revoca del mandato a seguito del voto di sfiducia da parte dell'Assemblea;
- b) per dimissioni in blocco di almeno la metà dei Consiglieri;
- c) per dimissioni o decadenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

PRESIDENTE

Art. 8 - Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla avvenuta elezione dello stesso. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita.

In caso di impedimento a presiedere le riunioni del Consiglio sarà sostituito dal Vice-presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, è assistito dal Segretario.

SEGRETARIO

Art. 9 - Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

TESORIERE

Art. 10- Il Tesoriere avrà in consegna la cassa della Associazione ed è responsabile della gestione contabile dell'Associazione che dovrà mettere a disposizione del Consiglio e del Collegio dei Probiviri ogni qualvolta ne facciano richiesta.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 11- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto, di dirimere eventuali controversie tra i singoli soci e di esaminare periodicamente ed occasionalmente, almeno una volta all'anno, la contabilità sociale. Possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 12- In caso di rinnovo, per qualsiasi motivo del Consiglio di Amministrazione il Collegio dei Probiviri decade e viene rieletto dall'Assemblea dei Soci in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ASSUNZIONI

Art. 13- L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale mediante deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che fissa la natura dell'incarico e della retribuzione, in osservanza delle norme vigenti.

TUTELA

Art. 14- L'atto costitutivo, lo statuto sociale, le eventuali modifiche dello stesso e l'atto di scioglimento approvati dall'Assemblea vanno inviati agli Organi competenti per legge.

SCIoglimento

Art. 15- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 6 (Assemblea) ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti e i beni acquisiti saranno devolute a favore della Parrocchia di Campotamaso o ad Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazione della località.

VARIE

Art. 16- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

* (Art. 1) Il Consiglio di Amministrazione può con propria delibera trasferire la sede nell'ambito del Comune senza ulteriori autorizzazioni assembleari.

Il Presidente